CAPO I

- Continuità verticale

Art. 46

- Centri educativi integrati zerosei
- 1. Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 32/2002, la Regione promuove la sperimentazione di centri educativi che realizzano l'integrazione tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, di seguito denominati "Centri zerosei".

Art. 47

- Standard generali
- 1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.
- 2. Per garantire la continuità e l'integrazione delle attività educative il centro zerosei deve far riferimento ad un unico soggetto gestore.
- 3. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal presente regolamento, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell'infanzia.

Art. 48

- Progetto pedagogico ed educativo
- 1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo, di cui all'articolo 5, prevedono l'integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte.
- 2. Il progetto educativo in particolare sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.